Prot. n. 1170/2025

TRIBUNALE DI RIETI

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni ricompresi nel circondario del Tribunale di Rieti e

p.c. al Sig. Prefetto di Rieti

Oggetto: comunicazione urgente in ordine all'obbligo di comunicazione del provvedimento con cui viene disposto il trattamento sanitario obbligatorio (TSO) in condizioni di degenza ospedaliera, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 76 del 30 maggio 2025, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

Preg.mi, la sentenza della Corte costituzionale n. 76/2025 ha dichiarato parzialmente illegittimo l'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per cui, nell'ottica di collaborazione che deve contraddistinguere i rapporti istituzionali, ritengo opportuno fornire una prima indicazione operativa relativa al procedimento avente ad oggetto il trattamento sanitario obbligatorio (TSO).

L'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo: al primo comma, nella parte in cui non prevede che il provvedimento del sindaco sia comunicato alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente; al secondo comma, nella parte in cui non prevede che il giudice tutelare senta la persona interessata prima di convalidare il TSO; sempre al secondo comma, nella parte in cui non prevede che la convalida o il diniego della convalida siano notificati alla persona interessata (o al suo legale rappresentante, se esistente).

Segnatamente, la Corte costituzionale ha ritenuto che "*l'omessa previsione della comunicazione del provvedimento sindacale e della notificazione del decreto di convalida alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, nonché l'omessa previsione dell'audizione della stessa persona interessata prima della convalida, determinano la violazione degli artt. 13, 24, 32 e 111 Cost.*". Dunque, il nuovo testo vigente dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale sarà quello di seguito riportato. "*Il provvedimento con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, da emanarsi entro 48 ore dalla convalida di cui all'articolo 34, quarto comma, corredato dalla proposta medica motivata di cui all'articolo 33, terzo comma, e dalla suddetta convalida deve essere comunicato alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, e notificato, entro 48 ore dal ricovero,*

tramite messo comunale, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune. Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni, sentita la persona interessata disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e ne dà comunicazione al sindaco e ne dispone la notificazione alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente. e In caso di mancata convalida il sindaco dispone la cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera. Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è disposto dal sindaco di un comune diverso da quello di residenza dell'infermo, ne va data comunicazione al sindaco di questo ultimo comune, nonché al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune di residenza. Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è adottato nei confronti di cittadini stranieri o di apolidi, ne va data comunicazione al Ministero dell'interno, e al consolato competente, tramite il prefetto. Nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli di ulteriore prolungamento, il sanitario responsabile del servizio psichiatrico della unità sanitaria locale è venuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne dà comunicazione al giudice tutelare, con le modalità e per gli adempimenti di cui al primo e secondo comma del presente articolo, indicando la ulteriore durata presumibile del trattamento stesso. Il sanitario di cui al comma precedente è tenuto a comunicare al sindaco, sia in caso di dimissione del ricoverato che in continuità di degenza, la cessazione delle condizioni che richiedono l'obbligo del trattamento sanitario; comunica altresì la eventuale sopravvenuta impossibilità a proseguire il trattamento stesso. Il sindaco, entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione del sanitario, ne dà notizia al giudice tutelare. Qualora ne sussista la necessità il giudice tutelare adotta i provvedimenti urgenti che possono occorrere per conservare e per amministrare il patrimonio dell'infermo. La omissione delle comunicazioni di cui al primo, quarto e quinto comma del presente articolo determina la cessazione di ogni effetto del provvedimento e configura, salvo che non sussistano gli estremi di un delitto più grave, il reato di omissione di atti di ufficio. Chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, può proporre al tribunale competente per territorio ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare. Entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui al secondo comma del presente articolo, il sindaco può proporre analogo ricorso avverso la mancata convalida del provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio. Nel processo davanti al tribunale le parti possono stare in giudizio senza ministero di difensore e farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato. Il ricorso può essere presentato al tribunale mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il presidente del tribunale fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto in calce al ricorso che, a cura del cancelliere, è notificato alle parti nonché al pubblico ministero. Il presidente del tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il trattamento sanitario obbligatorio e sentito il pubblico ministero, può sospendere il trattamento medesimo anche prima che sia tenuta l'udienza di comparizione. Sulla richiesta di sospensiva il presidente del tribunale provvede entro dieci giorni. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, dopo avere assunto le informazioni

e raccolto le prove disposte di ufficio o richieste dalle parti. I ricorsi ed i successivi procedimenti sono esenti da imposta di bollo. La decisione del processo non è soggetta a registrazione."

Ritengo utile chiarire che il legale rappresentante cui si fa riferimento nel nuovo testo normativo è, ad esempio, il tutore, qualora la persona interessata sia interdetta.

Ne consegue che, quando il Sindaco dispone un TSO in condizioni di degenza ospedaliera, entro 48 ore dal ricovero il messo comunale dovrà consegnare alla cancelleria del giudice tutelare non solo il provvedimento che dispone il TSO corredato dalla proposta medica motivata di all'articolo 33, terzo comma, ma anche la prova della comunicazione all'interessato provvedimento in questione.

Ciò comporterà infatti che, qualora manchi la prova di tale comunicazione, la cancelleria riceverà gli atti, ma il giudice tutelare inviterà il sindaco a documentare entro il termine previsto per la convalida (48 ore) di aver comunicato il provvedimento adottato alla persona sottoposta a TSO, o al suo legale rappresentante.

È dunque necessario che i Sigg. Sindaci provvedano con la massima celerità, nel rigoroso rispetto del termine di 48 ore dal ricovero, a comunicare (notificare) alla persona interessata degente presso la struttura sanitaria, o al suo legale rappresentante, il provvedimento con cui è stato disposto il TSO, unendo sin da subito la prova di tale comunicazione agli atti che saranno consegnati dal messo comunale alla cancelleria del giudice tutelare.

Si comunichi a mezzo p.e.c. ai Sindaci dei Comuni ricompresi nel circondario del Tribunale di Rieti e si pubblichi sul sito web del Tribunale di Rieti Rovigo.

Il Presidente del Tribunale ff

Costantino De Robbio